



COBAS - Comitati di Base della Scuola

sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma
tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org

COBAS Scuola Sardegna

sede provinciale e regionale di Cagliari:
via Donizetti, 52 - Cagliari - tel./fax 070485378 - fax 1786087315 - cell. 3487111318
mail: cobascuola.ca@tiscali.it - web: www.cobasscuolacagliari.it

Il devastante decreto Brunetta sul pubblico impiego ed il rinvio delle elezioni RSU al 2010

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 – cosiddetto Brunetta approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 9 ottobre sulla base della delega conferita dalla Legge n° 15/2009, è un attacco senza precedenti, ai lavoratori, ai loro salari, ai servizi pubblici. E' il secondo durissimo colpo, dopo la pessima riforma del modello contrattuale, che ha triennializzato i contratti di lavoro e ha determinato un nuovo sistema di recupero salariale dell'inflazione peggiore di quello della cosiddetta inflazione programmata, aumentando l'emergenza salariale tra i lavoratori.

Questo decreto di fatto sancisce il furto del salario accessorio, l'azzeramento della contrattazione collettiva, la gerarchizzazione del personale, la modifica/accorpamento dei comparti pubblici, l'inasprimento delle sanzioni disciplinari.

Peggior del concorsaccio di Berlinguer!

In ogni amministrazione viene costituito un Organismo indipendente di valutazione della performance, che, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale.

Con questa graduatoria:

a) il venticinque per cento del personale è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al salario accessorio collegato alla performance individuale;

b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Sono previste deroghe alla percentuale del venticinque per cento in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali.

In soldoni questa cosiddetta Autorità Indipendente per la Valutazione avrà il compito di distribuire il **salario accessorio** che **non sarà più oggetto di contrattazione, ma sarà disciplinato per legge attraverso un meccanismo per cui solo il 25% dei lavoratori potrà prendere il massimo della produttività (oggi sono il 80%), metà del personale avrà solo il 50%, il 25% nulla.**

Di fatto il fantomatico Organismo indipendente di valutazione della performance darà gli indicatori ai Dirigenti per effettuare le singole valutazioni, i quali avranno, quindi, **piena autonomia nella gestione delle risorse umane**, nella gerarchizzazione del personale e nella distribuzione del salario accessorio conseguente.

Fine del potere di contrattazione

Siamo di fronte a un progetto di pratica cancellazione della contrattazione sindacale e di sua sostituzione con provvedimenti legislativi, in un quadro in cui le risorse finanziarie da destinare al personale sono schiacciate tra vincoli sempre più asfissianti di bilancio e leggi finanziarie, finalizzate a ridurre drasticamente la spesa pubblica. Ma oltre al salario accessorio esce dalla contrattazione collettiva delle amministrazioni e delle RSU delle scuole e sul posto di lavoro anche l'organizzazione del lavoro che sarà disciplinata direttamente per legge: quindi **fine del potere di contrattazione**, e perfino di concertazione.

Licenziamento anche per "insufficiente rendimento"

Le norme già inserite negli ultimi contratti nazionali in tema di licenziamento per "giusta causa o per giustificato motivo" sono travalicate dal decreto Brunetta in quanto, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi (**art. 55 quater**):

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni o mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- c) falsità documentali o dichiarative in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- d) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o ingiuriose o comunque lesive della dignità personale altrui;
- e) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, del rapporto di lavoro.

Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione formula una valutazione del personale di insufficiente rendimento. Si affaccia il rischio che chi non percepirà la produttività per più anni potrà essere licenziato per "prolungato insufficiente rendimento".

Nuove norme disciplinari, visite fiscali e abrogazioni

Negli scorsi giorni il Direttore Scolastico Regionale della Lombardia (e sarà seguito presto dagli altri) ha inviato ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici una circolare a proposito delle nuove norme disciplinari per il personale della scuola introdotte dal decreto legislativo Brunetta. La prima informazione che viene data è che le nuove norme disciplinari non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi, sono cioè norme "imperative" così come previsto dall'art. 68 del decreto legislativo medesimo.

Le nuove norme disciplinari sono introdotte dall'art. 69 e inserite dopo l'art. 55 del decreto legislativo n. 165/01 - modificato dall'art.68 - mediante 7 articoli, dal 55 bis al 55 octies.

L'art. **55 bis** norma "**Forma e termini del procedimento disciplinare**". Tra le altre cose spicca la sanzione prevista per chi non collabora alla ricerca del colpevole: fino a 15 giorni di sospensione dal servizio "con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente" (comma 7).

L'art. **55 ter** norma i "**Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale**". Interessante quanto previsto dal comma 2. Se il procedimento disciplinare non è stato sospeso, quindi la sanzione è stata irrogata, e il procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione, allora "l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale". Puoi essere colpevole per l'amministrazione, ma non per la legge: paradossale!

L'art. **55 quinquies** approfondisce dal punto di vista penale la questione "**False attestazioni o certificazioni**". Il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza o giustifica la sua assenza mediante certificato medico falsamente attestante lo stato di malattia, oltre a essere licenziato "*è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600*". La stessa pena è prevista per il medico che ha certificato il falso.

L'art. **55 sexies** si occupa di "**Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare**". Il comma 3 prevede che i dirigenti che non esercitano l'azione disciplinare sono punibili con "sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione".

L'art. **55 septies** norma i "**Controlli sulle assenze**".

Le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia sono per il momento quelle previste dalla legge n. 102/09, cioè al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. Il ministro Brunetta ha minacciato e preannunciato e nel decreto è stabilito che vengano decise con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione".

L'art. **55 octies** si occupa di "**Permanente inidoneità psicofisica**".

L'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, con modalità stabilite con successivo regolamento, in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio di un dipendente.

E poi alcune sanzioni che fino ad ora erano riservate all'Ufficio Scolastico Regionale possono essere inflitte anche dai dirigenti scolastici, che attualmente per gli ATA non possono andare al di là della multa fino a 4 ore di stipendio. D'ora in poi invece i dirigenti scolastici potranno usare anche la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni.

Modifiche importanti sono previste anche per la disciplina del personale docente con l'aumento dei poteri dei dirigenti scolastici, che finora potevano arrivare al massimo all'avvertimento scritto. Secondo l'interpretazione delle Amministrazioni Scolastiche Territoriali d'ora innanzi rientrerà nella facoltà del dirigente scolastico ricorrere alla censura e alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni anche per i docenti. **INCREDIBILE!!!!**

Abrogazioni

Sono stati abrogati gli articoli del Testo Unico dal 502 al 507, compreso quindi l'art. 506 così come modificato dal ministro Fioroni mediante la legge n. 176/2007, quella del Tempo pieno. Per effetto dell'art. 91 del CCNL 2006 - 2009 sono ancora in vigore gli articoli del Testo Unico che vanno dal 492 al 501 relativi alle norme disciplinari del personale docente.

Le elezioni della scuola sono state spostate al novembre 2010 e le RSU esistenti resteranno in carica ancora per un anno.

Nascono 4 nuovi comparti nella Pubblica Amministrazione, facendo un gran calderone tra settori e competenze estremamente diverse. Uno di questi sarà formato dalla Scuola, dall'Università, dalla Ricerca e dalle Accademie.

Nella scuola la procedura elettorale già in corso è stata bloccata e le elezioni relative al rinnovo delle RSU si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010 in contemporanea con quelle di tutti gli altri settori del Pubblico Impiego e le esistenti RSU sono prorogate ancora per un anno.

Le vere offese alla democrazia sindacale!!!

In relazione alla querelle nata negli ultimi due mesi in relazione allo slittamento delle elezioni RSU nella Scuola, alla posizione della FLC-CGIL e delle altre OO.SS., ci pare utile chiarire alcuni passaggi fondamentali che possano illuminare sulle **VERE OFFESE** alla **DEMOCRAZIA SINDACALE**.

Ricordiamo che le elezioni RSU nella scuola si tennero due anni dopo gli altri comparti del Pubblico Impiego poiché nel 1998 le elezioni furono bloccate contro i COBAS. Infatti, ad elezioni già indette per gennaio 1999 un atto amministrativo di Berlinguer e Bassanini (su richiesta Confederale ed in primis della CGIL) tentò di bloccare le elezioni. Vincemmo il successivo ricorso al Tribunale di Roma contro tali illegittimità ministeriali (contro di noi si costituì in giudizio la CGIL con il dott. Sergio Cofferati) ed il giudice ordinò, quindi, che le elezioni si svolgessero su liste provinciali, come già previsto, nel mese di gennaio 1999.

I sindacati concertativi (in primis la CGIL) tentarono in tutti i modi di bloccare quelle prime elezioni RSU poiché con liste provinciali vi sarebbe stata l'assegnazione pressoché certa della rappresentanza anche ai COBAS. Quindi i confederali - ma soprattutto la Cgil - fecero intervenire il governo "amico" D'Alema che, incredibilmente con un decreto legge ad hoc, rinviò le elezioni di due anni, con liste già presentate, commissioni elettorali costituite, a sole 48 ore dall'apertura delle urne. Questa è la storia di ciò che accadde.

In ogni caso, le elezioni di quest'anno si sarebbero svolte con le stesse regole delle precedenti tre tornate elettorali. Regole antidemocratiche e che violano il principio costituzionale della libertà sindacale: i COBAS (e i sindacati considerati non "rappresentativi" secondo le norme legislative e contrattuali imposte, anche grazie ai governi "amici", dal monopolio Cgil-Cisl-Uil nell'ultimo ventennio) non hanno libertà di parola, non possono indire assemblee in orario di lavoro per cercare candidati/e, per invitare a votarli o semplicemente per far conoscere le loro posizioni; i lavoratori/trici non possono scegliere liberamente a quale assemblea partecipare; la rappresentatività nazionale non è determinata sulla base di liste nazionali o provinciali, ma sulla base di voti alle liste di scuola, come se per determinare i partiti che entrano in Parlamento valessero i voti per i Consigli di Circostrizione; i sindacati firmatari di contratto partecipano comunque alla delegazione trattante anche se non hanno RSU elette!

QUESTE SONO le VERE OFFESE alla DEMOCRAZIA SINDACALE, ALTRO CHE UN ANNO di RINVIO delle ELEZIONI!!!

Alle prossime elezioni del 2010 si potranno avere libere ASSEMBLEE, libera PROPAGANDA ELETTORALE?

Avremo oltre alle liste di scuola anche una LISTA NAZIONALE O LISTE PROVINCIALI (come avviene in tutta Europa) sulla cui base verificare chi è davvero rappresentativo e chi, invece, lucra su un monopolio dei diritti sindacali che finora ha fatto comodo a tutti i governi?

COBAS Scuola Sardegna

sede provinciale e regionale di Cagliari:

via Donizetti, 52 - Cagliari - tel./fax 070485378 - fax 1786087315 - cell. 3487111318
mail: cobascuola.ca@tiscali.it - web: www.cobasscuolacagliari.it

COBAS SCUOLA NUORO	COBAS SCUOLA ORISTANO	COBAS SCUOLA SASSARI
Via Deffenu, 35 - 08100 - NU	Via Diego Contini, 63 - 09170 - OR	Via Marogna, 26 - 07100 - SS
tel./fax 0784254076	tel./fax 078371607	tel./ fax 0792595077
e-mail: cobascuola.nu@tiscali.it	e-mail: cobascuola.or@tiscali.it	e-mail: cobascuola.ss@tiscali.it